Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Lunedì 28 novembre** | **Numero 278**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno	L. 40;	semestre L. 24;	trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 45;	» 26;	» 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80;	» 50;	» 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne il sig. dott. Carlo Armenteros y Cardenas, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica di Cuba.

Roma, 27 novembre 1921.

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la convenienza di permutare un appezzamento di terreno, della superficie di ett. 4,2072 e del valore di L. 48.500, situato fra la spiaggia di Cecina e la pineta facente parte della foresta demaniale omonima, con un appezzamento di bosco ceduo adiacente alla R. Bandita di Bibbona, acquistato dal cav. ufficiale Vittorio Nocenti, costituito dalle particelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 secondo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 secondo, 30 e 337, in sezione N del catasto comunale di Bibbona, della superficie complessiva di ett. 28,8080 e del valore pure di L. 48.500;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, in adunanza del 5 ottobre 1921;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà all'Azienda del demanio forestale di Stato di permutare l'appezzamento di terreno, della superficie di ett. 4,2072 e del valore di L. 48.500,00, situato fra la spiaggia di Cecina e la pineta facente parte della foresta demaniale omonima, con un appezzamento di bosco ceduo adiacente alla R. Bandita di Bibbona, acquistato dal cav. uff. Vittorio Nocenti, costituito dalle particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 secondo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 secondo, 30 e 337, in sezione N del catasto comunale di Bibbona, della superficie complessiva di ett. 28,8080 e del valore pure di L. 48.500,00.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MAURI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè la legge 14 luglio 1911, n. 835;

Visti i decreti Luogotenenziali 25 marzo 1919, n. 467, 15 maggio 1919, n. 775 e i Nostri decreti 16 ottobre 1919, n. 2080, 22 novembre 1919, n. 2373 e 11 marzo 1920, n. 270;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 8 gennaio 1920, n. 37;

Visto il R. decreto 30 maggio 1920, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno successivo, reg. 12 lavori pubblici, fog. 4544;

Ritenuta la opportunità delle Commissioni locali di equo trattamento di Napoli e di Palermo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° novembre 1921 le giurisdizioni delle Commissioni locali di equo trattamento di Napoli e di Palermo indicate nel citato decreto Reale 30 maggio 1920, sono modificate come segue:

Sede: 1° Napoli — Giurisdizione: Circoli ferroviari di Napoli, di Bari e di Catanzaro.

Sede: 2° Palermo — Giurisdizione: Circolo ferroviario di Palermo.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 25 novembre 1921.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 75	Dinari	—
Londra	98 08	Corone jugoslave	—
Svizzera	465 64	Belgio	166 2[illegible]
Spagna	339 —	Olanda	8 7[illegible]
Berlino	8 42	Pesos oro	18 17
Vienna	0 85	Pesos carta	8 0[illegible]
Praga	26 78	New York	24 6[illegible]

Oro 475 63

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 89	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 86	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 26 novembre 1921
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 33	Dinari	—
Londra	99 04	Corone jugoslave	—
Svizzera	471 25	Belgio	165 75
Spagna	341 —	Olanda	8 50
Berlino	8 34	Pesos oro	18 —
Vienna	0 725	Pesos carta	7 80
Praga	25 62	New-York	24 81

Oro 478 71

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 90	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 61	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale dei monopoli industriali (Privative).

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 3 settembre 1921:

Saltamerenda cav. Lanciotto, ispettore centrale nei monopoli industriali in posizione di aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° luglio 1920, è a sua domanda collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 1° luglio 1921, con l'annuo assegno di L. 4450, pari a metà dello stipendio di L. 8900.

Con R. decreto del 19 settembre 1921:

Serracchiani Fernando, capo di riparto tecnico nei monopoli industriali con l'annuo stipendio di L. 5000, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 1° settembre 1921, con l'annuo assegno di L. 2500.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Albanelli Maria, maestra alle lavorazioni nei monopoli industriali, con lo stipendio annuo di L. 3500, è, a sua domanda, collocata in aspettativa per motivi di salute, dal 1° settembre 1921, con l'assegno annuo di L. 1750 a tutto novembre 1921.

Con R. decreto del 25 settembre 1921:

Davini Gemma, maestra alle lavorazioni nei monopoli industriali, con l'annuo stipendio di L. 4500, è d'ufficio collocata in aspettativa per motivi di salute, dal 1° settembre u. s., con l'assegno di L. 2250.

Con R. decreto del 21 agosto 1921:

Croci Emilio, capo di riparto tecnico nei monopoli industriali, con l'annuo stipendio di L. 6000, è, d'ufficio collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 1° settembre 1921, con l'assegno annuo di L. 3000.

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 17 luglio 1921:

Mancini Armando, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi quattro a decorrere dal 1° maggio al 31 agosto 1921.

Polizicchio Francesco, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità per la durata di mesi otto e cioè a tutto il 15 marzo 1922,

Con R. decreto del 21 luglio 1921:

Massello Giovanni Battista, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità, a decorrere dal 5 luglio a tutto il 4 ottobre 1921.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Arma di fanteria.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Tafani Mario, sottotenente distretto Firenze, deposito Firenze nord-ovest, l'anzianità assoluta e relativa al sottotenente di complemento, arma di fanteria sopradistinto, investito del grado attuale ai sensi del decreto Luogotenenziale n. 452 del 23 marzo 1919 è stabilita al 15 giugno 1917 con decorrenza degli assegni dal 1° luglio 1917.

Abruzzesi Leonardo, sottotenente distretto Bari, deposito Benevento, rettificato il cognome come appresso: Abbruzzese Leonardo.

Pavesi Bruno, sottotenente distretto Torino, deposito Frosinone, rettificato il cognome come appresso: Petronio Bruno.

I seguenti sottotenenti sono rimossi dal grado:

Ausiello Pio — Beano Vittorio — Davi Gabrielli Rosolino — Rizza Giovanni di Michele.

Con R. decreto del 3 novembre 1921:

Cozzi Alberto, sottotenente, è dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non provenienti da cause di servizio.

Pozzo Mase Felice, sottotenente, è revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918 col quale veniva dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non provenienti da cause di servizio

Ballaboni Viscardo, sottotenente, è revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919, col quale veniva dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non provenienti da cause di servizio.

È accettata la rinunzia al grado dei seguenti sottotenenti dalla data a fianco di ciascuno indicata.

Graziotti Alfredo, dal 28 giugno 1921.
Bellomia Antonio, dal 15 agosto 1921.
Manchisi Vito, dal 10 settembre 1921.
Ciampanelli Carlo, dal 20 agosto 1921.
Mazzei Mario, dal 4 agosto 1921.
Donati Francesco, dal 28 maggio 1921.
Migro Antonio, dal 1° settembre 1921.
Chiasari Diego, dal 1° settembre 1921.

Corpo sanitario militare.

Ufficiali medici.

Maggiori.

Con R. decreto del 3 novembre 1921:

Pini Giovanni, maggiore medico distretto Bologna, dispensato da ogni eventuale servizio militare per ragione di età.

Capitani.

Battistessa Pietro, capitano medico distretto Como, rettificato il nome come appresso: Battistessa Bartolomeo.

Sottotenenti.

Barbiera Giuseppe, militare di 1ª categoria, distretto Girgenti, laureato in medicina o chirurgia, in servizio 10ª compagnia sanità, nominato sottotenente medico di complemento, in applicazione degli articoli 2 e 33 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Manieri Alberto, aspirante medico distretto Lecce, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento con anzianità 1° agosto 1920, in applicazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 357, e delle relative norme esecutive.

UFFICIALI DI MILIZIA TERRITORIALE.

Arma di fanteria.

Maggiori.

Con R. decreto del 3 novembre 1921:

Graziani Alfredo, maggiore (Bologna), distretto Ferrara, promosso tenente colonnello in applicazione della legge 2 luglio 1896 n 254, sull'avanzamento del R. esercito, con anzianità 4 gennaio 1921.

UFFICIALI DI RISERVA.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Maggiori generali.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Pucci cav. Giulio, maggiore generale, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 17 marzo 1921, relativo al suo collocamento a riposo.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma dei carabinieri Reali.

Colonnelli.

Con R. decreto del 6 marzo 1921:

Monaco cav. Eugenio, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 15 marzo 1921 ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 6 novembre 1921:

Cillo cav. Ernesto, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità e decorrenza assegni al 1° novembre 1921.

Nappi cav. Raffaele, tenente colonnello, promosso colonnello.

Con R. decreto del 25 novembre 1920:

De Maria cav. Luigi, tenente colonnello, colonnello a riposo per avere raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescriti dal 1° settembre 1920 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Malchiodi Albedi cav. Dario, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 4 ottobre 1921.

Maggiori.

Con R. decreto del 6 novembre 1921:

Cantù cav. Cesare, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità e decorrenza assegni dal 1° novembre 1921.

Arma di cavalleria.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Marinaro Antonio, sottotenente, promosso tenente nell'arma stessa con anzianità e decorrenza assegni 1° giugno 1920 con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto del 23 ottobre 1921:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti nell'arma stessa con le anzianità sottosegnate e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità 1° agosto 1916:

Gianolio Licinio — **Monottoli** Luigi.

Con anzianità 1° giugno 1918:

De Santis Raffaele.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Capitani.

Con R. decreto del 19 settembre 1921:

Ferraris Leopoldo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 14 agosto 1921

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Scoffone Emilio, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali dal 16 ottobre 1921.

Imperato Giulio, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio effettivo dal 16 ottobre 1921.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Albertini Giulio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 12 agosto 1921.

Zezon Gaetano, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 17 settembre 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 19 settembre 1921:

Migliore Calogero, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 25 agosto 1921.

Maramotti Aristo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 20 luglio 1921.

La Tessa Alfonso, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Biestri Enrico, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali dal 16 ottobre 1921.

Clavarino nobile dei marchesi e patrizio genovese Amedeo, tenente collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali dal 16 ottobre 1921.

De Fusco Giuseppe, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 24 luglio 1921 nella parte relativa alla nomina a tenente in servizio attivo permanente.

Castellano Leonardo, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 agosto 1921 nella parte relativa alla nomina a tenente in servizio attivo permanente.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Ceruti Enrico, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 7 settembre 1921.

Addis Michelino, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 16 luglio 1921

Palumbo Ermanno, già tenente di artiglieria, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Cognolato Luigi, sottotenente, promosso tenente nell'arma stessa con anzianità 1° agosto 1916 con riserva di anzianità relativa.

MINISTERO

PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Comunicato

Con decreto prefettizio 15 novembre 1921 sono state affidate al Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli, le funzioni di Comitato provinciale per le case popolari per la provincia di Napoli.

Con decreto prefettizio 18 novembre 1921, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata è stato incaricato delle funzioni di Comitato provinciale per le case popolari per la provincia di Macerata.

Ministero dell'industria e del commercio

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 20 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 2ª quindicina del mese di ottobre 1920.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
18344	73481	Aytano Aldo	« La regina del carnevale ». Operetta musicale con versi dello stesso Aytano su libretto (prosa) di Filippo Diez e Luigi Contu - Partitura.	Aytano Aldo	Inedito - Rappresentato la prima volta al politeama « Regina Margherita » in Cagliari il 17-4-1920.
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18345	73502	Kossorotoff Giovanni (Berrini Nino e Wataghin Alessan.)	« Un sogno d'amore ». Commedia in 4 atti. Versione e adattamento alle scene italiane di Berrini Nino e Wataghin Alessandro di opera russa.	Berrini Nino e Wataghin Alessandro	Inedita — Mai rappresentata.
18347	73512	Marchioni Enzo Renato	« Giuggiola d'oro ». Operetta in tre atti per la musica di S. Ciociano. Libretto.	Izzo Raffaele (Ditta editrice)	Id. — Id.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
			. . . .		
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
			. . . .		
			V - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica).		
18346	73503	De Giglio A. in Torino	« Atlas ». Mimodramma in nove parti.	De Giglio A.	Inedito — Mai rappresentato.
18348	73528	Malizia Ugo	« Floris tenebrae ». Mimodramma.	Malizia Ugo (Bazzanò e Zanardo proc.)	Id. — Id.

Roma, 15 ottobre 1921.

Il direttore: G. GIULIOZZI

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO

Si notifica che nel giorno di giovedì 15 dicembre 1921 alle ore 10, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito n. 1 con libero accesso al pubblico, si procederà alla 104ª estrazione semestrale a sorte delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917 approvata con decreto Luogotenenziale 23 settembre 1917, n. 184.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in n. di 64 sulle 6816 attualmente vigenti agli effetti di detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle serie comprendenti le obbligazioni sorteggiate, da ammortizzarsi dal 1° gennaio 1922.

Roma, 25 novembre 1921.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto d'esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Brignano Curone e Cassano Spinola, in provincia di Alessandria, e di Favatarello, in provincia di Pavia, è stato, con decreti del 26 novembre 1921, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'articolo 86 del testo unico delle leggi e dei decreti portanti provvedimenti in materia di credito agrario, approvato con R. decreto 26 giugno 1921, n. 1048,

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi fra le Società agrarie costituite in forma di Società cooperativa con un capitale iniziale interamente versato di L. 10.000 almeno, ed i Consorzi agrari della Sicilia, che, nell'anno agrario 1920-921, abbiano, proporzionalmente ai mezzi di cui dispongono, meglio cooperato all'incremento della produzione agraria o favorito l'esercizio dell'agricoltura e del credito agrario.

Al detto concorso sono assegnati i seguenti premi:

Due primi premi da L. 1500 ciascuno;
Tre secondi premi da L. 1000 ciascuno;
Sei terzi premi da L. 500 ciascuno.

I primi e secondi premi, che, per una ragione qualsiasi, non siano conferiti, potranno essere frazionati in tanti terzi premi.

Al pagamento dei premi stessi si provvederà mediante lo stanziamento fatto nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-922 al capitolo 23.

Art. 2.

Le anzidette istituzioni, che intendono concorrere ai premi di cui sopra, debbono presentare alla più vicina cattedra ambulante di agricoltura, non più tardi del 31 dicembre 1921, la relativa domanda, corredata dai seguenti documenti:

1° statuto e regolamento interno (3 esemplari);

2° situazione dei conti al 30 novembre 1921, accompagnata dal più recente bilancio e da una sommaria relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1921;

3° relazione dettagliata, dalla quale risulti l'azione spiegata nel vantaggio dell'agricoltura e del credito agrario.

Le Associazioni concorrenti debbono inoltre fornire la prova di avere adempito a tutte le formalità prescritte per la loro legale costituzione e presentare, entro il 15 febbraio 1922, il bilancio dell'esercizio 1921.

Art. 3.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura alle quali perverranno domande di concorso da parte delle Società che hanno sede nell'ambito della propria circoscrizione, debbono curare l'istruttoria delle domande stesse e presentare al Ministero di agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario), non più tardi del 15 marzo 1922, un rapporto col giudizio di merito su ciascun Ente, relativo al conferimento dei premi, dando la preferenza, a parità di condizioni, alle Associazioni più disagiate.

Una Commissione di tre membri, scelti dal ministro di agricoltura esaminerà le relazioni dei direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura ed elaborerà le proposte per il conferimento dei premi.

Un delegato dell'anzidetta Commissione potrà integrare il giudizio emergente dall'esame dei documenti con apposite ispezioni presso le Associazioni concorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 28 ottobre 1921.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 74 del testo unico delle leggi e dei decreti portanti provvedimenti in materia di credito agrario, approvato con R. decreto 26 giugno 1921, n. 1048;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi fra i Consorzi agrari della Basilicata che si siano costituiti da almeno un anno con un capi iniziale interamente versato non minore di L. 3000, i quali abbi nell'anno agrario 1920-921, proporzionatamente ai mezzi di cui spongono, meglio provveduto all'attuazione di speciali inizia intese all'incremento del credito agrario ed al miglioramento nomico agricolo della regione.

Al concorso in parola sono assegnati i seguenti premi:

un primo premio da L. 1500;
due secondi premi da L. 1000 ciascuno;
tre terzi premi da L. 500 ciascuno.

I primi e secondi premi che, per una ragione qualsiasi, no conferiti, potranno essere frazionati in tanti terzi premi.

Al pagamento dei premi stessi si provvederà con il fond sitamente stanziato al capitolo 105 dello stato di prevision spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio fina 1921-922.

Art. 2.

I consorzi agrari che intendono concorrere ai premi suddet bono presentare alla più vicina Cattedra ambulante di a tura, non più tardi del 31 dicembre 1921, la relativa domanda, redata dai seguenti documenti:

1° statuto e regolamento interno (3 esemplari);

2° situazione dei conti al 30 novembre 1921, accompagnat più recente bilancio e da una sommaria relazione sulla gestio nanziaria dell'esercizio 1921;

3° relazione dettagliata, dalla quale risulti l'azione spiega vantaggio dell'agricoltura e del credito agrario.

I Consorzi concorrenti debbono inoltre fornire la prova di a adempiuto a tutte le formalità prescritte per la loro legale c tuzione e presentare, entro il 15 febbraio 1922, il bilancio de sercizio 1921.

Art. 3.

Le cattedre ambulanti di agricoltura, alle quali perverranno domande di concorso da parte dei Consorzi agrari aventi sede nell'ambito della propria circoscrizione, debbono curare l'istruttoria delle domande stesse e presentare al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario), non più tardi del 15 marzo 1922, un rapporto col giudizio di merito su ciascun ente, relativo al conferimento dei premi, dando la preferenza a parità di condizioni, ai Consorzi più disagiati.

Una Commissione di tre membri scelti dal ministro per l'agricoltura, esaminerà le relazioni dei direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura ed elaborerà le proposte per il conferimento dei premi.

Un delegato dell'anzidetta Commissione potrà integrare il giudizio emergente da l'esame dei documenti con apposite ispezioni presso i Consorzi concorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 28 ottobre 1921.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 86 del testo unico delle leggi e dei decreti portanti provvedimenti in materia di Credito agrario, approvato con R. decreto 26 giugno 1921, n. 1048;

DECRETA

Art. 1.

È aperto un concorso a premi fra le Casse agrarie della Sicilia, costituite nella forma di Società in nome collettivo, che, nell'anno agrario 1920-921, abbiano, proporzionalmente ai mezzi di cui dispongono, meglio cooperato all'incremento della produzione agraria, e favorito l'esercizio del Credito agrario e dell'agricoltura:

Al concorso suddetto sono assegnati i seguenti premi:

due primi premi da L. 1500 ciascuno;

tre secondi premi da L. 1000 ciascuno;

sei terzi premi da L. 500 ciascuno.

I primi e secondi premi che, per una ragione qualsiasi, non siano conferiti, potranno essere frazionati in tanti terzi premi.

Al pagamento dei premi agli Enti vincitori si provvederà con il fondo appositamente stanziato al capitolo 28 del bilancio di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-922.

Art. 2.

Le Casse agrarie che intendono concorrere ai premi di cui sopra debbono presentare alla più vicina Cattedra ambulante di agricoltura, non più tardi del 31 dicembre 1921, la relativa domanda corredata dei seguenti documenti:

1° statuto e regolamento interno (3 esemplari);

2° la situazione dei conti al 30 novembre 1921, accompagnata dal più recente bilancio e da una sommaria relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1921;

4° relazione dettagliata, dalla quale risulti l'azione spiegata nel vantaggio del credito agrario dell'agricoltura.

Le Casse appartenenti a federazioni provinciali legalmente costituite potranno anche presentare copia, rilasciata dalla rispettiva federazione, dei rapporti di ispezioni compiute sulla loro gestione dalla organizzazione federale medesima.

Le Casse concorrenti debbono inoltre fornire la prova di avere adempiuto a tutte le formalità prescritte per la loro legale costituzione e presentare, entro il 15 febbraio 1922, il bilancio dell'esercizio 1921.

Art. 3.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura, alle quali perverranno domande di concorso da parte delle Casse agrarie che hanno sede nell'ambito della propria circoscrizione, debbono curare l'istruttoria delle domande stesse e presentare al Ministero di agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del Credito agrario), non più tardi del 15 marzo 1922, un rapporto e il giudizio di merito su cias un Ente, relativo al conferimento dei premi, dando la preferenza, a parità di condizioni, agli Istituti più disagiati.

Una Commissione di tre membri scelti dal ministro d'agricoltura esaminerà le relazioni dei direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura ed elaborerà le proposte per il conferimento dei premi.

Un delegato dell'anzidetta Commissione potrà integrare il giudizio emergente dall'esame dei documenti con apposite ispezioni presso le Casse concorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 28 ottobre 1921.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 74 del testo unico delle leggi e dei decreti portanti provvedimenti in materia di credito agrario, approvato con R. decreto 26 giugno 1921, n. 1048;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi fra le Casse agrarie della Basilicata costituite, in qualsiasi forma, da almeno un anno, le quali nell'anno agrario 1920-921 abbiano, proporzionalmente ai mezzi di cui dispongono, meglio cooperato all'incremento del credito agrario ed al miglioramento economico-agricolo della regione.

Al concorso in parola sono assegnati i seguenti premi:

Un primo premio da L. 1500.

Due secondi premi da L. 1000 ciascuno.

Tre terzi premi da L. 500 ciascuno.

I primi e secondi premi che, per una ragione qualsiasi, non siano conferiti, potranno essere frazionati in tanti terzi premi.

Al pagamento dei premi stessi si provvederà con il fondo appositamente stanziato al capitolo 105 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-922.

Art. 2.

Le Casse agrarie che intendono concorrere ai premi suddetti debbono presentare alla più vicina Cattedra ambulante di agricoltura, non più tardi del 21 dicembre 1921, la relativa domanda corredata dai seguenti documenti:

1° statuto e regolamento interno (3 esemplari);

2° situazione dei conti al 30 novembre 1921, accompagnata dal più recente bilancio e da una sommaria relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1921;

3° relazione dettagliata dalla quale risulti l'azione spiegata nel vantaggio dell'agricoltura e del credito agrario.

Le Casse agrarie concorrenti debbono inoltre fornire la prova di avere adempiuto a tutte le formalità prescritte per la loro legale costituzione e presentare, entro il 15 febbraio 1922, il bilancio dell'esercizio 1921.

Le Casse appartenenti a Federazioni provinciali legalmente costituite potranno anche presentare copia, rilasciata dalla rispettiva Federazione, dei rapporti di ispezioni compiute sulla loro gestione dalla organizzazione federale medesima.

Art 3.

Le cattedre ambulanti di agricoltura, alle quali perverranno domande di concorso da parte di Casse agrarie aventi sede nell'ambito della propria circoscrizione, debbono curare l'istruttoria delle domande stesse, e presentare al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario), non più tardi del 15 marzo 1922, un rapporto col giudizio di merito su ciascun Ente, relativo al conferimento dei premi, dando la preferenza, a parità di condizioni, alle Casse più disagiate.

Una Commissione di tre membri scelti dal ministro per l'agricoltura esaminerà le relazioni dei direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura ed elaborerà le proposte per il conferimento dei premi.

Un delegato dell'anzidetta Commissione potrà integrare il giudizio emergente dall'esame dei documenti con apposite ispezioni presso le Casse concorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 28 ottobre 1921.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 36 del testo unico delle leggi e dei decreti portanti provvedimenti in materia di credito agrario, approvato con R. decreto 26 giugno 1921, n. 1048;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi fra le Casse agrarie o rurali della Liguria costituite in forma cooperativa, le quali, nell'anno agrario 1920-921, abbiano, proporzionalmente ai mezzi di cui dispongono, meglio cooperato all'incremento del credito agrario ed al miglioramento economico-agricolo della regione.

Al concorso in parola sono assegnati i seguenti premi

un primo premio da L. 3000;

due secondi premi da L. 2000 ciascuno;

tre terzi premi da L. 1000 ciascuno.

I primi e secondi premi che, per una ragione qualsiasi, non siano conferiti, potranno essere frazionati in tanti terzi premi.

Al pagamento dei premi agli Enti vincitori si provvederà con il fondo appositamente stanziato al capitolo 99 del bilancio di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1921-922.

Art. 2.

Le Casse agrarie e rurali che intendono concorrere ai premi suddetti, debbono presentare alla più vicina Cattedra ambulante di agricoltura, non più tardi del 31 dicembre 1921, la relativa domanda corredata dai seguenti documenti:

1° statuto e regolamento interno (3 esemplari);

2° situazione dei conti al 30 novembre 1921, accompagnata dal più recente bilancio e da una sommaria relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1921;

3° relazione dettagliata dalla quale risulti l'azione spiegata nel vantaggio dell'agricoltura e del credito agrario.

Le Casse concorrenti debbono inoltre fornire la prova di avere adempiuto a tutte le formalità prescritte per la loro legale costituzione e presentare, entro il 15 febbraio 1922, il bilancio dell'esercizio 1921.

Le Casse appartenenti a Federazioni provinciali legalmente costituite potranno anche presentare copia, rilasciata dalla rispettiva Federazione, dei rapporti di ispezioni compiute sulla loro gestione dalla organizzazione federale medesima.

Art. 3.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura, alle quali perverranno domande di concorso da parte delle Casse agrarie o rurali aventi sede nell'ambito della propria circoscrizione, debbono curare l'istruttoria delle domande stesse, e presentare al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario), non più tardi del 15 marzo 1922, un rapporto col giudizio di merito su ciascun Ente, relativo al conferimento dei premi, dando la preferenza, a parità di condizioni, agli Enti più disagiati.

Una Commissione di tre membri scelti dal ministro per l'agricoltura esaminerà le relazioni dei direttori delle Cattedre ambulanti d'agricoltura ed elaborare le proposte per il conferimento dei premi.

Un delegato dell'anzidetta Commissione potrà integrare il giudizio emergente dall'esame dei documenti con apposite ispezioni presso le Casse concorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 28 ottobre 1921.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'articolo 36 del testo unico delle leggi e dei decreti portanti provvedimenti in materia di credito agrario, approvato con R. decreto 26 giugno 1921, n. 1048;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi fra i Consorzi agrari cooperativi della Liguria, i quali, nell'anno agrario 1920-921, abbiano provveduto all'attuazione di speciali iniziative intese all'incremento del credito agrario ed al miglioramento economico-agricolo della regione.

Al concorso in parola sono assegnati i seguenti premi:

un premio premio da L. 3000;

due secondi premi da L. 2000 ciascuno;

tre terzi premi da L. 1000 ciascuno.

I primi e secondi premi che, per una ragione qualsiasi, non siano conferiti, potranno essere frazionati in tanti terzi premi.

A pagamento dei premi stessi si provvederà mediante il fondo appositamente stanziato al capitolo 99 del bilancio di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, per l'esercizio 1921.

Art. 2.

I Consorzi agrari che intendono concorrere ai premi suddetti debbono presentare alla più vicina Cattedra ambulante di agricoltura, non più tardi del 31 dicembre 1921, la relativa domanda, corredata dai seguenti documenti:

1° statuto e regolamento interno (3 esemplari);

2° situazione dei conti al 30 novembre 1921, accompagnata dal più recente bilancio e da una sommaria relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1921;

3° relazione dettagliata, dalla quale risulti l'azione spiegata in vantaggio dell'agricoltura e del credito agrario.

Le associazioni concorrenti debbono inoltre fornire la prova di avere adempiuto a tutte le formalità prescritte per la loro legale costituzione e presentare, entro il 15 febbraio 1922, il bilancio dell'esercizio 1921.

Art. 3.

I Consorzi agrari non costituiti nella forma di Società a responsabilità illimitata, debbono possedere un capitale interamente versato non inferiore a L. 1000 nei Comuni con una popolazione fino a 5000 abitanti, a L. 3000 nei Comuni con una popolazione da 5000 a 10,000 abitanti, ed a L. 5000 nei Comuni con popolazione superiore ai 10,000 abitanti.

Art. 4.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura alle quali perverranno domande di concorso da parte dei Consorzi aventi sede nell'ambito della propria circoscrizione, debbono curare l'istruttoria delle domande stesse e presentare al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario), non più tardi del 15 marzo 1922, un rapporto, col giudizio di merito su ciascun Ente, relativo al conferimento dei premi, dando la preferenza, a parità di condizioni, ai Consorzi più disagiati.

Una Commissione di tre membri, scelti dal ministro per l'agricoltura, esaminerà le relazioni dei direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, ed elaborerà le proposte per il conferimento dei premi.

Un delegato dell'anzidetta Commissione potrà integrare il giudizio emergente dall'esame dei documenti con apposite ispezioni presso i Consorzi concorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 28 ottobre 1921.

Il ministro
MAURI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.